

Oggetto: Art.8 - comma 10 - legge 23.12.1998 n.448 e successive modifiche e integrazioni. Conferma individuazione zone non metanizzate.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 8 della Legge 23.12.1998 n. 448, modificato con l'articolo 39 della Legge 17.05.1999 n. 144, ha istituito la "carbon tax";
- l'articolo 8, comma 10, lett. c) della Legge n.448 del 1998, come modificato dall'art.12, comma 4, della Legge 23.12.1999, n. 488 ha previsto la riduzione del costo del gasolio per riscaldamento e del GPL distribuito attraverso reti canalizzate o destinato al rifornimento di serbatoi fissi;
- i benefici sono applicabili alle frazioni non metanizzate dei Comuni ricadenti nella fascia climatica "E", di cui al D.P.R. 412/1993, individuate annualmente con deliberazione di Consiglio Comunale ovvero, come precisato dal d.l. 30.9.2000 n.268 alle porzioni edificate di cui all'art.2, comma 4 del predetto d.p.r., comprese le aree su cui insistono case sparse;
- il territorio di questo Comune risulta parzialmente metanizzato ed inserito, ai sensi del suddetto D.P.R. n°412/1993 allegato A, nella zona climatica "E";
- l'art. 27, comma 3 della L. 23.12.2000, n.388 (*finanziaria 2001*) ha modificato il 2° comma dell'art.4 del d.l. 30.9.2000 n.268, convertito con modificazioni dalla L.354/2000, disponendo che il beneficio in argomento deve applicarsi alle zone non metanizzate "ubicate a qualsiasi quota al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale";
- l'art.13, comma 2, della legge 28.12.2001, n.448 (*finanziaria 2002*) estende i benefici della normativa in materia, per gli anni 2002 e 2003, alle frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita deliberazione del Consiglio Comunale, ancorchè nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale;
- il d.l. 24 giugno 2003, n.147, convertito in legge 1° agosto 2003 n.200, stabilisce all'articolo 17 bis la proroga delle agevolazioni su gasolio e GPL al 31 dicembre 2003, precedentemente applicabili come da art.21 comma 3 della L. 27.12.2002 n.289 (*finanziaria 2003*) fino al 30 giugno 2003;
- l'art. 2, comma 13 della Legge 24.12.2003 n.350 (*finanziaria 2004*), dispone che i benefici contenuti nell'articolo 13 comma 2 della L. 28.12.2001 n.448 siano applicati per tutto l'anno 2004;
- il comma 511 lettera f) della Legge 30.12.2004 n.311 (*finanziaria 2005*) dispone che i benefici contenuti nell'articolo 13 comma 2 delle L.28.12.2001 n.448 siano applicati fino al 31 dicembre 2005;
- il comma 115 lett. f) della Legge 23.12.2005 n.266 (*finanziaria 2006*) dispone che i benefici contenuti nell'articolo 13 comma 2 delle L.28.12.2001 n.448 siano applicati fino al 31 dicembre 2006;

- il comma 394 lett. f) della Legge 27.12.2006 n.296 (*finanziaria 2007*) dispone che i benefici contenuti nell'articolo 13 comma 2 delle L.28.12.2001 n.448 siano applicati fino al 31 dicembre 2007;
- il comma 240 art.1 della Legge 24.12.2007 n.244 (*finanziaria 2008*) che stabilisce che fino al 31 dicembre 2008 continuano ad applicarsi “...*le disposizioni fiscali sul gasolio e sul GPL impiegati in zone montane ed in altri specifici territori nazionali di cui all'art.5 del decreto-legge 1° ottobre 2001 n. 356,convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001 n. 418...*”
- l'art.38 della Legge 28.02.2008 n. 31 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria” stabilisce che fino al 31 dicembre 2008 continuano ad applicarsi “ *...le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.*”

RICHIAMATO l'art. 2 comma 12 della L. 22 dicembre 2008 n. 203 (*finanziaria 2009*) il quale dispone quanto segue “*...A decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448*”;

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni n.76 in data 28.12.2000, n.43 in data 21.9.2001, n.3 in data 25.3.2002, n. 23 in data 27.9.2002, n.47 in data 22.9.2003, n.38 in data 27.09.2004, n.27 in data 23.11.2005, n.27 in data 27.09.2006 , n.24 in data 27.09.2007, n. 45 del 19.12.2008, relative all'individuazione delle zone non metanizzate del Comune di Codognè alla luce della predetta normativa;

RILEVATO che a tutt'oggi non risultano metanizzate ulteriori porzioni di territorio rispetto a quelle individuate dalle sopraccitate delibere;

DATO ATTO altresì che l'art.17 bis del Decreto-Legge 24.06.2003 n.147, come convertito in Legge 1 agosto 2003 n.200, dispone l'adozione di una nuova delibera di consiglio solo se viene mutata la situazione di non metanizzate del territorio;

DATO ATTO altresì che le zone non metanizzate sono individuate annualmente con delibera di Consiglio Comunale, e che il provvedimento deve essere comunicato ai Ministeri delle Finanze e dell'Industria, Commercio ed Artigianato, come disposto dal richiamato art.8, comma 10, lett. C) della L.23.12.1998 n.448, e successive di modifica;

Ritenuto di confermare la distanza di metri 35 tra la proprietà dell'interessato e la rete di distribuzione del gas quale limite minimo oltre il quale il cittadino può usufruire dell'agevolazione in oggetto, in considerazione dei notevoli costi di allaccio e fornitura per gli immobili più lontani dalle strade metanizzate;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica;

VISTI gli artt. 23 e 41 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, disciplinanti rispettivamente il “quorum strutturale” e il “quorum funzionale”;

VISTO il d.lgs. n.267/2000;

